

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

"Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei proposti mezzi di gravame:

rigettare la domanda possessoria proposta dalla signora [REDACTED] con ricorso 27 febbraio 2017, avente a oggetto l'ordine alla conchiudente di "immediata manutenzione e reintegra mediante ripristino del preesistente stato dei luoghi, e segnatamente mediante riposizionamento della preesistente ringhiera o recinzione in ferro". Preso atto che la conchiudente, in forza di espressa richiesta della convenuta e stante l'esecutività del provvedimento, ha riposizionato sul poggiolo di sua proprietà la ringhiera, condannare la signora [REDACTED] all'immediata rimozione, a sue totali cure e spese, del manufatto de quo.

Preso atto che la ringhiera de qua fu saldata al montante facente parte integrante della ringhiera di protezione del poggiolo di proprietà esclusiva della conchiudente dichiarare che nessun diritto di appoggio alla ringhiera compete, né in forza di titoli negoziali né in forza di provvedimenti giudiziari, alla [REDACTED] e pertanto condannarla all'immediata rimozione, a sue totali cure e spese, del manufatto de quo.

In subordine, preso atto che la conchiudente ha ritualmente richiesto la prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703 4° comma c.p.c. e preso atto della sentenza n° 666/2016 di Codest a Corte, che ha dichiarato l'inesistenza del diritto riconosciuto in sede possessoria, dichiarare privo di efficacia anche in punto spese il provvedimento interinale con le conseguenti pronunce di carattere restitutorio e,

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

3

pertanto, condannare la [REDACTED] all'immediata rimozione, a sue totali cure e spese, del manufatto de quo.

Preso atto che la conchiudente ha interamente corrisposto tutte le spese a suo carico disposte sia dal provvedimento collegiale sia dalla sentenza oggetto dell'odierno gravame per complessivi EUR 7.947,35 oltre le due imposte di registro condannare la [REDACTED] all'immediata restituzione, a favore della conchiudente, dell'importo di EUR 7.947,35 oltre le due imposte di registro maggiorate di interessi, porre a suo carico le spese relative alla prima e seconda fase nonché quelle della fase di merito. Vinte le spese del presente grado".

PER PARTE APPELLATA

"Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie più opportune e meglio viste, dichiarare inammissibile e comunque respingere perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2045 del 24.7.2017, confermando integralmente la sentenza impugnata; comunque accogliendo nel merito le conclusioni tutte già assunte nel giudizio di primo grado dalla ricorrente ed attrice [REDACTED] che qui si trascrivono: confermare l'ordinanza di reintegra pronunciata dal Tribunale in Camera di consiglio in accoglimento del reclamo, ed accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto ed in diritto, per il riconoscimento della tutela possessoria richiesta dalla ricorrente [REDACTED] nei confronti della resistente [REDACTED] con il ricorso introduttivo o dichiarando inammissibile nel presente giudizio possessorio e comunque rigettando perché infondata, ogni diversa domanda od istanza di parte convenuta.

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

Ponendo in ogni caso a carico dell'appellante anche le spese e gli onorari del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dagli atti si evince, in sintesi, il seguente svolgimento del processo.

- Con ricorso del 27.2.2017 [redacted] chiedeva tutela del suo possesso, nei confronti di [redacted] esponendo: di aver fatto installare nel 2012 una ringhiera a recinzione di una scala esterna, a confine e delimitazione di un poggiolo esterno di proprietà [redacted] per impedire e di fatto impedendo, a quest'ultima, di fare uso di detta scala per transitarvi e dal balcone accedere al sottostante cortile di proprietà della ricorrente, e che detta installazione era stata mantenuta in opera sino a quando, alla fine del 2016 [redacted] l'aveva fatta rimuovere, smurandola da un lato e dall'altro tagliando la saldatura, all'insaputa e comunque contro la volontà della ricorrente. Sulla base di tali presupposti in fatto [redacted] chiedeva la immediata reintegrazione del possesso, sulla semplice notorietà del fatto, a norma dell'ultimo comma dell' art. 1168 cod. civ. La resistente [redacted] si costituiva opponendo l'inammissibilità della tutela possessoria richiesta per difetto di un corrispondente diritto soggettivo della [redacted] all'installazione ed al mantenimento di detta recinzione, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva escluso il diritto di proprietà della scala esterna in capo alla [redacted] nonché l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, non avendo la ricorrente allegato una situazione di possesso assimilabile ad un legittimo diritto reale, tale non essendo, la mera pretesa di chiudere l'accesso alla scala e di impedirne il transito e l'uso.

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

All'esito della discussione, il Giudice respingeva il ricorso con decreto di rigetto in data 31.3.2017, in quanto il possesso azionato dalla parte ricorrente era "risultato totalmente privo del diritto soggettivo sottostante".

proponeva reclamo al Collegio ex art. 669/terdecies c.p.c., impugnando il provvedimento di rigetto: in primo luogo, per avere respinto la domanda a causa della mancata dimostrazione di un valido titolo che riconoscesse in capo alla ricorrente il diritto e di conseguenza le consentisse di difendere il possesso; inoltre perché la sentenza della Corte di Appello di Genova invocata dalla resistente e richiamata nella motivazione del provvedimento di rigetto non si era pronunciata, ed ancor meno con effetti di giudicato, sull'accertamento e declaratoria del diritto di proprietà sulla scala in capo alla G iusti, né sul riconoscimento di diritto alcuno in capo alla e perché, in ogni caso, quand'anche alla sentenza della Corte di Appello si potesse attribuire portata ed effetti di decisione del petitorio il mancato accoglimento, per difetto di prova, della domanda di accertamento negativo non ha comportato accoglimento o riconoscimento di alcun diritto reale in favore della controparte resistente, incompatibile od inconciliabile con il possesso che la ricorrente ha inteso tutelare in questo giudizio.

In sede di reclamo, la resistente si è costituita insistendo nell'assunto che la ricorrente aveva agito a tutela di un supposto titolo, o diritto soggettivo la cui esistenza e fondamento erano già stati disconosciuti con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale, in Camera di Consiglio, con provvedimento del 9.5.2017 accoglieva il reclamo e, in riforma del primo provvedimento di rigetto, ordinava a di reintegrare nel possesso

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

della scala per cui è lite tramite collocazione della ringhiera nella medesima posizione in cui era installata prima della sua asportazione; con i conseguenti provvedimenti sulle spese.

Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c. del 9.6.2017 [REDACTED] dava avvio alla fase della prosecuzione del procedimento per il giudizio di merito, possessorio.

Il Giudice con ordinanza del 6.7.2017, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Sulle conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale di Genova, con sentenza n.1924/17 pubblicata mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 24.7.2017, decideva la causa di merito confermando l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo il 9.5.2017, con la conseguente pronuncia sulle spese di lite anche della fase di merito.

Avverso tale sentenza, ha proposto appello la [REDACTED] con atto d'appello notificato in data 16/2/2018, chiedendo la riforma integrale della sentenza per i motivi oltre illustrati.

Con comparsa di costituzione in data 2/5/2018, l'appellata [REDACTED] contestava in toto l'appello chiedendone la preliminare inammissibilità, e, nel merito, il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Alla prima udienza innanzi alla Corte, del 5/6/2018 la causa era rinviata all'udienza del giorno 12/03/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni e quindi rifissata, per gli stessi incumbenti, all'udienza del 25-2-2020, in cui, precisate le conclusioni, la Corte trattava la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

conclusionali e delle repliche, indi prorogati ex lege dalle disposizioni di emergenza epidemiologica 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado, decidendo la fase del merito possessorio, a seguito della prosecuzione del giudizio promossa da [REDACTED] ha integralmente recepito la motivazione del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso possessorio proposto, ai sensi dell'art. 703 cpc, a tutela del proprio possesso, da [REDACTED]. Quest'ultima aveva lamentato che la [REDACTED] alla fine del 2016, aveva fatto rimuovere, smurandola da un lato e dall'altro tagliando la saldatura, all'insaputa e comunque contro la volontà della ricorrente, una ringhiera con cancelletto a recinzione di una scala esterna (a confine e delimitazione di un poggiolo esterno di proprietà [REDACTED] fatta installare dalla [REDACTED] nel 2012 per impedire, e di fatto impedendo, alla medesima di fare uso di detta scala per transitarvi e dal proprio balcone accedere al sottostante cortile di proprietà della ricorrente, come evidenziato dalla foto dei luoghi che segue. (doc. n. 2 ric. possessorio).

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021
RG n. 179/2018
Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021
Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

Il giudice di prime cure ha motivato tale decisione affermando che la [REDACTED] pur avendo avviato la fase del merito possessorio si era limitata a reiterare le stesse osservazioni già respinte con il reclamo, ed essenzialmente fondate su questioni di natura petitoria, estranee all'ambito del procedimento possessorio, e per di più già oggetto di separati giudizi tra le stesse parti, senza formulare alcuna istanza istruttoria, essendo peraltro pacifico il fatto storico e il suo svolgimento.

Nella motivazione del reclamo, richiamata per relationem dalla sentenza di primo grado, si ribadiva, ai fini della tutela possessoria, l'irrelevanza del rigetto, per difetto di prova del titolo di proprietà di tali enti, della domanda di negatoria servitutis, promossa, in sede petitoria, della [REDACTED] contro il passaggio della [REDACTED] sulla scala verso il sottostante cortile, vertendosi, diversamente, in specie, ai fini dell'azione possessoria, non già del possesso giuridico (ius possidendi) correlato alla effettiva titolarità del diritto, bensì

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

dell'esercizio di fatto (ius possessionis), del corrispondente diritto di proprietà su tali beni. In specie, tale possesso era stato pacificamente esercitato dall'██████████ nel periodo successivo alla favorevole sentenza di primo grado, n. 832/11 emessa dal Tribunale di Genova, nel giudizio di negatoria servitutis in cui furono apposte le suddette protezioni ed impedito il passaggio della ██████████ attraverso la suddetta scala.

La Corte condivide la sentenza di primo grado basata sui richiami ivi operati al decreto di accoglimento del reclamo, ritenendo infondati i motivi d'appello dedotti.

Afferma in primis l'appellante che in realtà nessun possesso la ██████████ potrebbe esercitare sulla ringhiera e sul cancelletto di chiusura, essendo essi dei meri manufatti e non già dei veri e propri immobili. Il giudice aveva infatti trascurato di considerare che il possesso oggetto del ricorso sarebbe stato relativo al prolungamento della ringhiera che si trovava sul "poggiolo" di proprietà della stessa ██████████ e non già sulla scala, di cui peraltro non era stata provata, neppure nella causa petitoria di negatoria servitutis la proprietà in capo all'attrice.

Tale assunto, pur suggestivo, è da respinger e.

Va infatti considerato che il Collegio, in sede di reclamo, con le argomentazioni interamente richiamate dalla sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione, ha correttamente individuato l'oggetto del possesso non già nella ringhiera con relativo cancelletto di chiusura, bensì nella scala a protezione della quale essi furono apposti dalla ██████████, con i relativi ancoraggi sul muro della costruzione cui è appoggiata la scala.

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

Manufatti che la [redacted] aveva installato a detti fini dopo l'esito, a sé favorevole, del giudizio di primo grado nella causa di negatoria servitutis proposta contro la [redacted] e che quest'ultima ebbe a rimuovere unilateralmente dopo il giudizio di secondo grado che ribaltò la sentenza di primo grado respingendo la domanda attrice della [redacted]

Nell'ordinanza del 9-5-17, di accoglimento del reclamo si sottolinea infatti che "L'apposizione della ringhiera non è concepibile senza il possesso della scala e consiste in un'attività equi valente all'esercizio della proprietà sul bene medesimo".

E' dunque errato sostenere che in specie non sussisterebbe un possesso tutelabile, individuandone riduttivamente l'oggetto nei soli manufatti costituiti dalla ringhiera e dal cancello, e non già nei beni immobili, scala e cortile, a protezione dei quali essi furono apposti dalla [redacted] al fine di impedire alla [redacted] partendo dal proprio ballatoio, di esercitare il passaggio verso l'esterno attraverso la scala e il sottostante cortile, enti dei quali la [redacted] ha di fatto la disponibilità, indipendentemente da ogni aspetto petitorio. Parimenti irrilevante è la posizione della ringhiera di chiusura, essendo detto manufatto (che - v. foto n. 2 su riportata - è visibilmente collocato sul primo gradino della scala, immediatamente al di là del piano di calpestio del balcone ed ancorato al muro su cui poggia la scala, come indicato dal giudice nell'ordinanza di accoglimento del reclamo), non già l'oggetto diretto del possesso bensì meramente strumentale alla tutela del possesso della ricorrente sugli enti prima indicati, il cui spoglio è coinciso con l'arbitraria rimozione da parte della [redacted] della suddetta ringhiera.

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

Ne deriva che la rimozione da parte della [REDACTED] di detti manufatti di protezione integra lo spoglio dei beni posseduti dalla [REDACTED] sotto il profilo dell'esercizio arbitrario di una servitù di passaggio attraverso tali enti.

In tali esposti termini il possesso di fatto esercitato dalla [REDACTED] deve ritenersi pertanto tutelabile, con riguardo ai beni indicati, cui la ringhiera e il cancelletto assicuravano l'intangibilità e il pacifico godimento, possesso violentemente spogliato dalla rimozione dei suddetti manufatti ad opera della [REDACTED]

Peraltro, tale rimozione da parte della Mot to, all'esito della sentenza n. 666/16 emessa dalla Corte d'Appello di Genova nel giudizio di secondo grado, nella causa di negatoria servitutis, non può neppure definirsi avvenuta secondo diritto, in forza di un titolo giudiziale, ma del tutto arbitrario ed illegittimo. Ciò proprio perché la sentenza di secondo grado, nel respingere la domanda attrice di negatoria servitutis, per mero difetto di legittimazione attiva, senza entrare nel merito, non ha in alcun modo ordinato la rimozione del manufatto in questione (autonomamente installato dalla [REDACTED] in corso di causa nell'esercizio di un mero potere di fatto sulla cosa, estraneo ad ogni vicenda petitoria riguardante i titoli di proprietà).

Ciò conferma come il comportamento della [REDACTED] sotto il profilo dello spoglio e della violazione del possesso, sia stato del tutto arbitrario ed illegittimo.

- Con le restanti censure, l'appellante assume, in ogni caso, l'insussistenza del possesso della scala, la cui proprietà non era stata accertata in capo alla [REDACTED] dalla sentenza emessa nel giudizio petitorio di negatoria servitutis tra le stesse parti, con efficacia di giudicato, sostenendo inoltre che tale pronuncia avrebbe

riconosciuto l'esistenza del diritto della ████████ di servitù di passaggio sulla scala e sul sottostante cortile, accogliendone implicitamente la domanda riconvenzionale.

Ritiene la Corte che il rigetto dell'azione negatoria per il mancato raggiungimento della prova del titolo di proprietà degli enti indicati in capo alla ████████ ai soli fini dell'accertamento della legittimazione attiva della medesima, quale presupposto di tale azione petitoria, non incida in alcun modo sulla tutela della situazione di fatto astrattamente corrispondente al diritto di proprietà oggetto del procedimento possessorio e della successiva fase di merito. Sul punto già il Collegio, in sede di reclamo aveva smentito il provvedimento cautelare di diniego della tutela del possesso, respingendone l'assunto secondo cui "non sarebbe stato possibile tutelare un possesso ad immagine di un diritto la cui esistenza è stata esclusa con sentenza definitiva". Al contrario, nella citata ordinanza emessa in sede di reclamo, si sottolinea invece come, ai fini della tutela possessoria, venga in considerazione non già il possesso giuridico (*ius possidendi*) correlato alla effettiva titolarità del diritto, bensì l'esercizio di fatto del possesso (*ius possessionis*), del corrispondente diritto di proprietà sui beni.

Parimenti, la sentenza di primo grado, qui impugnata, ha ribadito tale principio, ritenendo erronee le conclusioni della ████████ precisate in sede di merito possessorio con le quali si chiedeva nuovamente di "accertare l'inesistenza del diritto a tutela del quale era stata chiesta la tutela possessoria".

Va sul punto ribadito il principio generale, correttamente enunciato anche nel provvedimento emesso in sede di reclamo, secondo cui la tutela del possesso è esclusa non già dal mancato accertamento

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

della proprietà dei beni in capo al ricorrente in via possessoria, bensì dall'esistenza di un diritto, in capo allo "spoliator" che sia incompatibile con il possesso altrui. (Cass. 2371/12 ed altre conformi).

Ebbene in specie un siffatto diritto della [REDACTED] tale da paralizzare ed impedire il possesso esercitato dalla [REDACTED] nei modi e termini di cui sopra, non sussiste.

Infatti, nel giudizio petitorio (RGA 616/12), definito con la sentenza di secondo grado n. 666/16 non vi è stato nessun accertamento in tal senso, in quanto la domanda subordinata della Mot to di riconoscimento della servitù di passaggio attraverso la scala, pur ritualmente proposta, (diversamente da quanto erroneamente indicato nell'ordinanza in sede di reclamo) non è stata comunque affatto esaminata né accolta bensì dichiarata assorbita d al rigetto della domanda attrice per carenza di legittimazione attiva, non essendosi pertanto formato, in base al generale principio richiamato e condiviso, alcun giudicato sulla posizione di diritto meramente vantata, ma non accertata, dall'odierna appell ante.

Parimenti l'esistenza di tale diritto reale limitato non potrebbe derivare, con effetto di giudicato, come sostenuto dall'appellante, dal mero rigetto, nel citato giudizio petitorio (RGA 616/12), della domanda attrice di condanna della stessa Mot to ad astenersi dal passaggio lungo la scala, pronuncia anch'essa conseguente alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] L'appello deve dunque essere pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante in favore dell'appellata [REDACTED] in favore della quale si liquidano in

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

14

complessivi Euro 2.500,00 come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non elevata complessità.

- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 30/5/2002 n. 115, come modificato dalla l. 24/12/2012 n. 228, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, contraria iis reiectis, definitivamente pronunciando, nel procedimento di appello, RG 179/18, promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] avverso la sentenza n. 1924/2017 emessa dal Tribunale di Genova depositata in data 24 -7-2017

respinge

l'appello e, per l'effetto

conferma

la sentenza appellata

condanna

l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate, in favore dell'appellata [REDACTED] in complessivi Euro 2.800,00 (di cui per la fase di studio: EUR.1.200,00; per la fase introduttiva: EUR.500,00 ; per la fase decisoria: EUR.1.100,00), oltre le successive occorrenze, cpa, iva, rimb. forf. 15% D.M. 55/14.

- Dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13 comma 1 -quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 29 -9-2020

Il Presidente Est.

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021

RG n. 179/2018

Repert. n. 32/2021 del 08/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 08/01/2021